



Messaggio Municipale No. 14/2026

Concernente le modifiche al Regolamento comunale per le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone a disco

Egregio signor Presidente,
Gentili Signore Consigliere comunali,
Egregi Signori Consiglieri comunali,

attraverso il presente messaggio municipale il Municipio vi sottopone, per vostra discussione, la proposta di alcune modifiche al Regolamento Comunale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone a disco.

Premessa

Le tematiche legate alla gestione del territorio, tra cui quelle concernenti il traffico veicolare, sono diventate, in questo ultimo decennio, una realtà con la quale le autorità politiche sono chiamate a confrontarsi.

La questione approfondita in questo messaggio è quella dell'ottimizzazione della gestione dei parcheggi pubblici (traffico fermo), in modo tale da rispondere alle esigenze dei differenti utenti, vale a dire cittadini domiciliati, dei lavoratori pendolari e degli operatori economici nel nostro territorio.

Negli ultimi anni la digitalizzazione dei servizi pubblici ha consentito alle amministrazioni comunali di migliorare l'efficienza dei propri processi e di offrire prestazioni più semplici, rapide e accessibili alla cittadinanza.

In quest'ottica, il Municipio propone di aggiornare il sistema di gestione delle autorizzazioni di parcheggio destinate agli abitanti delle zone a disco, introducendo una piattaforma digitale dedicata, analoga a quella già adottata con soddisfazione da diversi Comuni del Cantone, fra cui il Comune di Locarno.

La modifica proposta non intende cambiare il principio delle agevolazioni di parcheggio concesse ai residenti, bensì modernizzarne le modalità di rilascio, rinnovo e controllo attraverso strumenti digitali che sostituiscano progressivamente il contrassegno cartaceo.

L'utilizzo di un'applicazione digitale presenta numerosi vantaggi, sia per l'Amministrazione sia per l'utenza. In particolare, essa consente di:

- semplificare le procedure di richiesta, rinnovo e gestione delle autorizzazioni;
- eliminare la necessità di esporre un contrassegno cartaceo sul veicolo;
- aggiornare in tempo reale la validità dei permessi e le relative informazioni;
- ridurre gli oneri amministrativi e i costi legati alla stampa, alla distribuzione e alla sostituzione dei contrassegni;
- facilitare i controlli da parte degli organi di vigilanza, che possono verificare le autorizzazioni in modo immediato attraverso strumenti informatici;
- limitare il rischio di smarrimento, deterioramento o utilizzo improprio dei permessi;
- offrire un servizio più moderno, efficiente e sostenibile, riducendo anche il consumo di materiale cartaceo.

L'esperienza maturata nei Comuni che hanno già introdotto questo sistema dimostra come la gestione digitale delle autorizzazioni rappresenti un'evoluzione naturale del servizio, capace di migliorare l'esperienza degli utenti e di rendere più efficiente l'attività amministrativa, mantenendo invariati i diritti riconosciuti ai beneficiari.

Contenuto e obiettivi del regolamento aggiornato

Il regolamento comunale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone a disco mantiene sostanzialmente invariati i principi, gli obiettivi e la struttura della disciplina vigente. La presente revisione si limita ad aggiornare alcune disposizioni al fine di adeguarle alle nuove modalità di gestione delle autorizzazioni di parcheggio mediante una piattaforma digitale.

Le modifiche proposte riguardano in particolare l'adeguamento delle basi legali necessarie per consentire il rilascio, il rinnovo, la gestione e il controllo delle autorizzazioni in formato elettronico, sostituendo progressivamente il sistema fondato sul contrassegno cartaceo.

Restano invariati i principi generali che disciplinano la concessione delle autorizzazioni, le categorie dei beneficiari, i diritti e gli obblighi degli utenti, nonché le finalità del regolamento, volte a garantire una gestione ordinata ed equilibrata dei posteggi pubblici a favore dei residenti.

Gli aspetti operativi concernenti l'utilizzo della piattaforma digitale, le modalità pratiche di rilascio e gestione delle autorizzazioni, nonché gli altri elementi di dettaglio continueranno a essere disciplinati mediante ordinanza municipale, così da consentire al Municipio di adeguare le procedure all'evoluzione tecnologica e alle esigenze organizzative senza rendere necessaria una modifica del regolamento.

In questo modo, la revisione proposta aggiorna il quadro normativo alle moderne modalità di gestione amministrativa, preservando nel contempo l'impianto sostanziale del regolamento vigente e i diritti riconosciuti agli aventi diritto.

Proposta di modifica del Regolamento comunale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone a disco. Tutti gli altri articoli del precedente Regolamento del 30 marzo 2009 sono rimasti invariati.

Art. 2 Avanti diritto

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione le persone fisiche e gli operatori economici e turistici che risultano legalmente annunciati all'Ufficio controllo abitanti nel comparto in cui è stata introdotta la zona a disco, e precisamente:
 - a) i domiciliati e i dimoranti, per un massimo di ~~un veicolo leggero~~ **due veicoli leggeri immatricolati** sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
 - b) gli operatori economici e turistici, per un massimo di ~~tre~~ **due** veicoli leggeri immatricolati a loro nome o sotto la corrispondente ragione sociale, a ~~discrezione del Municipio~~;
 - c) invariato.
2. invariato.
3. invariato.

Commento: L'aumento del numero massimo di veicoli autorizzabili per i domiciliati e i dimoranti risponde all'evoluzione delle esigenze dei nuclei familiari, caratterizzate dalla crescente disponibilità di più veicoli per nucleo.

La riduzione del numero massimo di veicoli autorizzabili per gli operatori economici e turistici è invece finalizzata a garantire un uso più equilibrato degli stalli disponibili.

Art. 6 Contrassegno **Autorizzazioni**

1. ~~L'autorizzazione consiste in un contrassegno inserito nell'apposita custodia sul quale figurano il numero di targa del veicolo o la ragione sociale (nel caso previsto dall'art.2 cifra 1 lettera b), il comparto e il suo periodo di validità.~~
L'autorizzazione di parcheggio viene rilasciata mediante una piattaforma digitale ed è associata al numero di targa del veicolo, senza rilascio di un contrassegno cartaceo.
2. ~~Il contrassegno~~ **L'autorizzazione** ~~è rilasciata~~ **è** ~~previo pagamento della tassa secondo l'art. 8.~~
3. ~~Il contrassegno non è trasferibile, tranne nel caso previsto dall'art.2 cifra 1 lettera b~~
L'autorizzazione è personale e non trasferibile. Qualora il titolare abbia registrato due veicoli, l'autorizzazione potrà essere utilizzata per un solo veicolo alla volta.
4. ~~Il contrassegno deve venire esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.~~ **Abrogato.**

Commento: La modifica sostituisce il sistema del contrassegno cartaceo con una gestione completamente digitale delle autorizzazioni, semplificando le procedure amministrative, riducendo gli oneri per gli utenti e migliorando le attività di controllo.

Art. 8 Procedura

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. La documentazione di cui al cpv. 2, deve essere presentata anche per richieste di durata mensile.
5. Le richieste per autorizzazioni giornaliere o settimanali, di durata uguale o inferiore alle due settimane, non richiedono l'inoltro della documentazione al Municipio e possono essere gestite tramite l'apposita applicazione digitale.

Commento: Le modifiche proposte disciplinano la procedura di rilascio delle autorizzazioni nell'ambito della gestione digitale. In particolare, viene precisato che anche per le autorizzazioni mensili deve essere presentata la documentazione prevista, mentre per le autorizzazioni giornaliere o settimanali, di durata non superiore a due settimane, la richiesta può essere inoltrata e gestita direttamente tramite la piattaforma digitale, senza la trasmissione della documentazione al Municipio.

Art. 9 Tasse

1. Invariato.
2. Invariato.
3. ~~Eventuali rimborsi vengono effettuati solo su presentazione di certificati ufficiali.~~
Nel caso in cui l'avente diritto non potesse usufruire totalmente del periodo pagato, il beneficiario ha diritto al rimborso calcolato proporzionalmente al periodo non usufruito.

Commento: Con l'introduzione del nuovo capoverso viene disciplinata la possibilità di ottenere il rimborso proporzionale della tassa versata qualora l'autorizzazione non possa essere utilizzata integralmente per motivi giustificati.

Visto quanto precede, il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

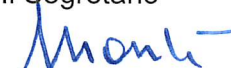
- 1) E' approvato il Regolamento comunale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone a disco, articolo per articolo e nel suo complesso.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento aggiornato è abrogato il Regolamento precedentemente vigente in materia del 30 marzo 2009.
- 3) Le modifiche proposte al Regolamento comunale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone a disco entreranno in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Dott. Stefano Gilardi



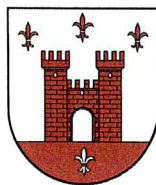
Il Segretario

Werther Monti

Per preavviso

- Commissione delle petizioni

Allegato:

- Regolamento comunale per le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone a disco aggiornato



REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE A DISCO

Il Consiglio Comunale di Muralto,

In ossequio:

- alla Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- alla legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- agli art. 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC) e gli art. 39,41,42,43 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC).

decreta:

Art. 1 Scopo

1. Sul territorio di Muralto vengono istituite delle zone a disco di parcheggio con l'intento di:
 - disciplinare il parcheggio sul territorio comunale
 - promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali
 - limitare il traffico veicolare e ridurre le immissioni foniche ed atmosferiche.
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti e gli operatori economici e turistici del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici in zona a disco.

Art. 2 Avanti diritto

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione le persone fisiche e gli operatori economici e turistici che risultano legalmente annunciati all'Ufficio controllo abitanti nel comparto in cui è stata introdotta la zona a disco, e precisamente:
 - a) i domiciliati e i dimoranti, per un massimo di ~~un veicolo leggero~~ **due veicoli leggeri immatricolati** sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
 - b) gli operatori economici e turistici, per un massimo di ~~tre~~ **due** **veicoli leggeri immatricolati** a loro nome o sotto la corrispondente ragione sociale, ~~a discrezione del Municipio;~~
 - c) altri interessati, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.
2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).
3. Il Municipio decide l'ammontare massimo del numero di tessere da vendere per ogni comparto. Questo può essere diverso per i rispettivi comparti e si basa sul fabbisogno e sulla particolare morfologia della zona.

Art. 3 Numero delle autorizzazioni

1. Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità del comparto interessato, tenuto conto di un equo rapporto fra bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti del comparto. Questo può essere compreso tra il 30% e il 70% dei posteggi disponibili.
2. Per motivi di interesse pubblico il Municipio può ulteriormente limitare il numero di tali autorizzazioni.
3. Il Municipio tiene e aggiorna il registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 4 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata al comparto per il quale è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio ma unicamente a usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 5 Validità

1. L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) e unicamente per il comparto per la quale è stata rilasciata.
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi.

Art. 6 Contrassegno **Autorizzazioni**

1. ~~L'autorizzazione consiste in un contrassegno inserito nell'apposita custodia sul quale figurano il numero di targa del veicolo o la ragione sociale (nel caso previsto dall'art.2 cifra 1 lettera.b), il comparto e il suo periodo di validità.~~
L'autorizzazione di parcheggio viene rilasciata mediante una piattaforma digitale ed è associata al numero di targa del veicolo, senza rilascio di un contrassegno cartaceo.
2. ~~Il contrassegno~~ **L'autorizzazione** è rilasciata **a** previo pagamento della tassa secondo l'art. 8.
3. ~~Il contrassegno non è trasferibile, tranne nel caso previsto dall'art.2 cifra 1 lettera b~~ **L'autorizzazione è personale e non trasferibile. Qualora il titolare abbia registrato due veicoli, l'autorizzazione potrà essere utilizzata per un solo veicolo alla volta.**
4. ~~Il contrassegno deve venire esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.~~
Abrogato.

Art. 7 Durata

Il tempo di sosta, nella zona a disco, senza le autorizzazioni di cui all'art. 2, varia da 1/2 ora a 3 ore al giorno al massimo, e sarà determinato da un'ordinanza municipale;

Il Municipio determina l'applicazione del tempo di sosta durante l'arco delle 24 ore tramite un'ordinanza municipale.

Art. 8 Procedura

1. Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per il comparto dove è stata introdotta la zona a disco.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio di Muralto di regola entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
 - b) prova della mancanza di alternative di parcheggio (secondo l'art. 2 cpv. 2);
 - c) per i titolari di attività economiche e turistiche, la dichiarazione del proprietario o dell'amministratore dello stabile oppure l'estratto del registro di commercio attestante l'attività all'interno del comparto.
3. Le richieste sono prese in considerazione in base alla data della loro entrata. Quelle che non possono essere accolte sono riportate in una lista d'attesa. Le autorizzazioni non danno diritto al rinnovo automatico.
4. La documentazione di cui al cpv. 2, deve essere presentata anche per richieste di durata mensile.
5. Le richieste per autorizzazioni giornaliere o settimanali, di durata uguale o inferiore alle due settimane, non richiedono l'inoltro della documentazione al Municipio e possono essere presentate e gestite tramite l'apposita applicazione digitale.

Art. 9 Tasse

1. Le tasse per i diversi tipi di autorizzazione sono stabilite nel seguente modo:

Per i cittadini domiciliati

a)	Autorizzazioni annuali	Da CHF	a CHF
	Valevoli tutti i giorni	400.00	800.00
	Limitate ad un giorno fisso la settimana	100.00	140.00
b)	Autorizzazioni temporanee mensili	40.00	80.00

Per gli operatori economici e turistici ed i dimoranti

a)	Autorizzazioni annuali	Da CHF	a CHF
	Valevoli tutti i giorni	600.00	1'000.00
	Limitate ad un giorno fisso la settimana	120.00	160.00
b)	Autorizzazioni temporanee mensili	60.00	100.00

2. La tassa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.
3. Eventuali rimborsi vengono effettuati solo su presentazione di certificati ufficiali.

Nel caso in cui l'avente diritto non potesse usufruire totalmente del periodo pagato, il beneficiario ha diritto al rimborso calcolato proporzionalmente al periodo non usufruito.

Art. 10 Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.
2. Essa può essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo pro rata temporis.

Art. 11 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 12 Sanzioni

1. I contravventori possono essere puniti, oltre che con la revoca dell'autorizzazione, con la multa da CHF 100.00 fino a un massimo di CHF 10'000.00.
2. Per la procedura contravvenzionale sono applicabili gli art. 145 e ss. LOC.

Art. 13 Disposizioni finali

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con ris. No..... del

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto